

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 369-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, nella seduta del 13 dicembre 1972 (V. Stampato n. 369)*

*modificato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati, nella seduta del 25 luglio 1973 (V. Stampato n. 1447)*

**d'iniziativa dei senatori SAMMARTINO, AVEZZANO COMES, PREMOLI, SPATARO, BALDINI, BENAGLIA, CAROLLO, CAVEZZALI, COLELLA, COLLESELLI, DAL FALCO, LEGGIERI, LIGIOS, PACINI, PATRINI, PECORARO, RUSSO Arcangelo, SALERNO, SANTALCO, SANTI, TANGA e TIRIOLO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 luglio 1973*

Concessione di contributi per opere ospedaliere

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di interventi per le costruzioni ospedaliere di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, ed all'articolo 1 della legge 20 giugno 1969, n. 383, è autorizzato, per l'anno finanziario 1973, il limite di im-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

pegno di lire 12.760 milioni che sarà iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1973 dovrà comprendere il completamento delle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi sulla spesa indicata nel programma redatto ai sensi del precedente articolo sulla base delle proposte delle Regioni che dovranno essere formulate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine, per le Regioni che non abbiano trasmesso le proposte, il programma viene redatto a prescindere dalle proposte stesse.

Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, assegna sulla base delle varie opere comprese nel programma i fondi alle Regioni, le quali provvedono alla approvazione dei progetti e alla concessione definitiva del contributo agli enti ospedalieri interessati.

Art. 4.

Una quota non superiore al 5 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riser-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1973 dovrà comprendere esclusivamente il completamento delle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, assegna i fondi alle Regioni, le quali provvedono alla approvazione dei progetti ed alla concessione del contributo agli enti ospedalieri interessati.

I fondi di cui all'articolo 1 della presente legge vengono assegnati alle Regioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523) per assicurare l'ulteriore fabbisogno finanziario, maggiorato del trenta per cento, necessario per il completamento delle opere previste dai programmi di intervento di cui all'articolo 1.

Le residue disponibilità vengono assegnate alle altre Regioni esclusivamente per il completamento delle opere iniziate e proporzionalmente al numero degli abitanti di ciascuna Regione.

Art. 4.

Una quota pari al 10 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a dispo-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

vata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, e d'intesa con le Regioni interessate, ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie.

Art. 5.

La facoltà di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1969, n. 383, compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni interessate, anche quando trattasi di opere ricadenti in Regioni diverse.

Le Regioni debbono pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla data di richiesta del Ministro.

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera, compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Alla spesa di lire 12.760 milioni prevista dall'articolo 1 della presente legge per l'anno 1973 si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per i completamenti di edilizia universitaria ospedaliera e, su richiesta delle Regioni interessate, ove ricorrano particolari ed urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie.

**Soppresso.**

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogate al 31 dicembre 1975 e si applicano nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera, compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

*Identico.*